

**REGOLAMENTO (CE) N. 1940/2006 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1556/2006 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d'importazione per le carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione<sup>3</sup> stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione, si applica ai titoli di importazione<sup>4</sup> per i periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titolo di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Esso limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1556/2006, salvo

---

<sup>1</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>2</sup> GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

<sup>3</sup> GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1711/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 5).

<sup>4</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

disposizioni contrarie contenute in quest'ultimo regolamento. Là dove necessario, occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1556/1998 alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006.

- (3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, occorre aggiungere nelle domande e nei titoli le diciture in bulgaro e in rumeno.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1556/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 è così modificato:

- 1) Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

#### *« Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 2915 aperto dal regolamento (CE) n. 774/94.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000<sup>5</sup> e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
3. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Durante il periodo contingentale il quantitativo fissato nell'allegato I è scaglionato in sottoperiodi, nel modo seguente:

- 25% nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 25% nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25% nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- 25% nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

---

<sup>5</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

*Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale non possono beneficiare del contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e non possono presentare domande di titoli d'importazione su tale base.
2. La domanda di titolo deve menzionare il numero d'ordine e può riguardare prodotti dei due diversi codici della nomenclatura combinata (NC), originari di un solo paese. In tal caso, i codici NC vanno indicati nella casella 16 e la relativa designazione nella casella 15. La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 20 tonnellate e non superiore al 20 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo contingente.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.
5. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

*Articolo 4*

1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ogni richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I, se detti prodotti sono originari di più paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, punto 2.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo per la presentazione delle domande, il quantitativo totale richiesto espresso in chilogrammi.
4. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.
5. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in

libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.

#### *Articolo 5*

1. La validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
  2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 ed all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento."
- 2) L'articolo 7 è soppresso.
  - 3) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
  - 4) Gli allegati III, IV e V sono soppressi.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

**Allegato****"ALLEGATO II****PARTE A**

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4:

- in bulgaro : Регламент (EO) № **1556/2006**
- in spagnolo : Reglamento (CE) n° 1556/2006
- in ceco : Nařízení (ES) č. 1556/2006
- in danese : Forordning (EF) nr. 1556/2006
- in tedesco : Verordnung (EG) Nr. 1556/2006
- in estone : Määrus (EÜ) nr 1556/2006
- in greco : Κανονισμός (EK) αριθ. 1556/2006
- in inglese : Regulation (EC) No 1556/2006
- in francese : règlement (CE) n° 1556/2006
- in italiano : Regolamento (CE) n. 1556/2006
- in lettone : Regula (EK) Nr. 1556/2006
- in lituano : Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006
- in ungherese : 1556/2006/EK rendelet
- in maltese : Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006
- in olandese : Verordening (EG) nr. 1556/2006
- in polacco : Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006
- in portoghese : Regulamento (CE) n.º 1556/2006
- in rumeno : Regulamentul (CE) nr 1556/2006
- in slovacco : Nariadenie (ES) č. 1556/2006
- in sloveno : Uredba (ES) št. 1556/2006
- in finlandese : Asetus (EY) N:o 1556/2006

— in svedese : Förordning (EG) nr 1556/2006

## PARTE B

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 5:

- in bulgaro : Мито, определено на 0%, съгласно Регламент (ЕО) № 1556/2006
- in spagnolo : Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) nº 1556/2006
- in ceco : Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006
- in danese : Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006
- in tedesco : Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006
- in estone : Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks
- in greco : Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006
- in inglese : Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006
- in francese : droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) n° 1556/2006
- in italiano : Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006
- in lettone : Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006
- in lituano : 0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006
- in ungherese : 0 %-os vám-tétel a(z) 1556/2006/EK rendelet alapján
- in maltese : Rata ta' dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006
- in olandese : Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006
- in polacco : Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1556/2006

- 
- in portoghese : Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1556/2006
  - in rumeno : Taxe vamale fixate la 0% in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1556/2006
  - in slovacco : Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006
  - in sloveno : 0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006
  - in finlandese : Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti
  - in svedese : Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1556/2006
-